



Comune di
Capurso
Città Metropolitana di Bari

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL
RAVVEDIMENTO IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2018.
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/06/2020
(le modifiche sono riportate in carattere grassetto).**

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento detta i criteri, le procedure e le modalità per l'esercizio del ravvedimento operoso in materia di tributi comunali.

ART. 2

FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, in conformità all'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446.
2. Le disposizioni che seguono attengono alle procedure ed alle modalità per la gestione dell'istituto del ravvedimento operoso in materia di tributi comunali, con la finalità di ridurre il contenzioso, promuovere un rapporto di *compliance* tra il Comune di Capurso ed i contribuenti improntato al principio di collaborazione e buona fede, nonché agevolare la riscossione delle entrate tributarie comunali, favorendo l'adempimento spontaneo da parte del contribuente, anche se tardivo.

ART. 3

TRIBUTI OGGETTO DI RAVVEDIMENTO

1. I tributi che possono formare oggetto di ravvedimento sono i seguenti:

- Imposta Municipale Propria (IMU)
- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)
- Tassa sui Rifiuti (TARI)
- Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP)
- Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni

ed ogni altro tributo di cui il Comune di Capurso sia soggetto attivo all'entrata in vigore del presente regolamento, ovvero sia introdotto nell'ordinamento tributario comunale in momenti successivi.

ART. 4

PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO

1. In caso di violazione dell'obbligo di pagamento del tributo o di un acconto, sia esso dipendente o meno da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, si applicano le disposizioni in materia di ravvedimento operoso dettate dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.
2. Nei casi di violazioni di cui al precedente comma 1, pertanto, fatte salve eventuali modifiche operate direttamente da norme statali, la sanzione è ridotta:
 - a) ad un decimo del minimo per ciascun giorno di ritardo se la regolarizzazione del pagamento è eseguita con un ritardo non superiore a 15 giorni successivi al termine di scadenza del pagamento del tributo;
 - b) ad un decimo del minimo nei casi di mancato o insufficiente pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito con un ritardo superiore a quello di cui alla precedente lettera a) e comunque nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
 - c) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene con un ritardo superiore a quello di cui alla precedente lettera b) e comunque entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori

commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

- d) ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene con un ritardo superiore a quello di cui alla precedente lettera c) e comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

ART. 5

RAVVEDIMENTO LUNGO

- 1. In caso di violazione dell'obbligo di pagamento del tributo o di un acconto, sia esso dipendente o meno da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, ove siano trascorsi tutti i termini di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dell'art. 4, la sanzione è ridotta:**
 - a) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;**
 - b) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;**
 - c) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione da parte del competente ufficio comunale, ovvero dopo l'inizio di qualunque attività di controllo e verifica da parte del competente ufficio comunale di cui il contribuente sia venuto in ogni modo a conoscenza.**

ART. 6

PERFEZIONAMENTO DEL RAVVEDIMENTO

1. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, e con il contestuale pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, nonché della sanzione ridotta nella misura disciplinata dal presente regolamento. Il ravvedimento non è valido se manca il pagamento anche di uno solo degli importi dovuti.
2. Nell'ipotesi di omessa o infedele presentazione della dichiarazione o delle comunicazioni, la regolarizzazione richiede altresì, ai fini del perfezionamento del ravvedimento, la contestuale presentazione della prima dichiarazione o della dichiarazione integrativa che sani l'irregolarità oggetto del ravvedimento.
3. Qualora il contribuente si avvalga dell'Ufficio Tributi del Comune per la liquidazione del tributo da versare in ravvedimento, al fine di salvaguardare i principi di tutela dell'affidamento e della buona fede ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 212/2000, il contribuente sottoscrive atto di impegno ad eseguire il relativo versamento entro 20 giorni dalla comunicazione degli importi da parte dell'Ufficio nonché a fornire prova dell'avvenuto versamento entro il medesimo termine. Durante i predetti 20 giorni, con riferimento al

tributo oggetto di ravvedimento, l'Ufficio Tributi si astiene dall'attivare attività di controllo e verifica nei confronti del contribuente. Decorso infruttuosamente il predetto termine, l'Ufficio Tributi potrà attivare o riprendere le ordinarie attività di controllo e verifica, senza riserva alcuna a favore del contribuente inadempiente.

4. Non è possibile rateizzare le somme dovute a titolo di ravvedimento.
5. Il perfezionamento del ravvedimento non preclude l'inizio o la prosecuzione da parte dell'Ufficio Tributi di attività di controllo e verifica relativamente a violazioni non sanate col ravvedimento.

ART. 7

ERRORE SCUSABILE

1. In caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento in ravvedimento, ovvero nella presentazione in ravvedimento di una dichiarazione/comunicazione, la regolarizzazione sarà comunque ritenuta valida a patto che tra gli importi pagati risultino almeno le sanzioni ridotte e se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove l'irregolarità entro il termine di 10 giorni dall'avvenuto ravvedimento.

ART. 8

CAUSE OSTATIVE AL RAVVEDIMENTO

1. **Costituisce causa ostativa al ravvedimento la notificazione da parte del competente ufficio comunale dell'avviso di accertamento riguardante i tributi di cui all'art. 3.**

ART. 9

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle violazioni non ancora contestate o accertate alla data della sua entrata in vigore.
2. E' abrogata ogni disposizione incompatibile con le norme del presente regolamento.

ART. 10

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.